



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA N. 66 DEL 22/07/2020

SETTORE: SINDACO

OGGETTO:	MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 3 DEL 15/01/2020 IN MATERIA DI DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE
-----------------	---

IL SINDACO

Visto il Decreto legge del 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", così come modificato e integrato con la Legge del 18 aprile 2017, n. 48 di conversione, e con il quale il Governo ha ampliato i poteri dei Sindaci, dotandoli di strumenti più efficaci e completi per assicurare la sicurezza dei centri urbani, anche al fine di intervenire su una varietà di comportamenti illegali contro i quali fino ad oggi non esistevano sanzioni efficaci;

Ritenuta la necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città, la vivibilità dei territori, anche con interventi volti al mantenimento del decoro urbano;

Visto l'articolo 4 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 e s.m.i., che definisce il concetto di sicurezza urbana come: " *il bene pubblico che afferisce alla viabilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree e dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura e del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni*";

Visto l'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: " *Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generale dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione*";

Visto che il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 e s.m.i. ha modificato il comma 4bis dell'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come segue: " *4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*";

Vista l'ordinanza sindacale n. 3 del 15/01/2020 ad oggetto "Ordinanza in materia di accattonaggio, mendicizia, vendita e detenzione bevande alcoliche, vendita e detenzione bevande in vetro, emissioni sonore nel territorio del Comune di Sestri Levante" che rimane in vigore in tutte le sue parti;



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Ritenuto opportuno modificare la previsione recata dalla lettera C) punto 3 della suddetta ordinanza sindacale secondo cui " *a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, nei giorni di apertura delle discoteche cittadine, è fatto assoluto divieto di detenere e consumare bevande alcoliche in qualsivoglia tipo di contenitore su tutto il territorio comunale compresi gli arenili*" estendendo tale divieto a tutti i giorni della settimana;

Ritenuto necessario intervenire ulteriormente sulle problematiche di degrado alcol correlate rilevate sul territorio e derivanti principalmente dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, o comunque soggette a pubblico passaggio soprattutto da parte di giovani e giovanissimi che, in stato di alterazione psicofisica, si sono resi responsabili di azioni di danneggiamento, nonché di episodi di violenza sia verbale che fisica;

Evidenziato che tale fenomeno provochi nei cittadini un senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità, con pregiudizio della fruizione delle aree pubbliche quali soprattutto le vie del centro storico, del lungomare e delle spiagge, oltre ovviamente ai parchi e ai giardini;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che prevede che la sanzione per la violazione di regolamenti comunali ed ordinanze sindacali vada da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

Dato atto che il presente provvedimento ha carattere strettamente temporaneo, al solo fine di limitare i fenomeni indicati ed impedire l'aggravarsi di situazioni pericolose per la sicurezza urbana, **con scadenza al 10/01/2021**, e che pertanto viene rispettato il dettato della Sentenza della Corte Costituzionale n° 115 del 04/04/2011, che ha escluso la possibilità per i Sindaci di emanare ordinanze senza limite di tempo in tale materia;

ORDINA

1) di modificare il punto 3 della lettera C) dell'ordinanza sindacale n. 3 del 15/01/2020 come segue: "**tutti i giorni**, a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, è fatto assoluto divieto di detenere e consumare bevande alcoliche in qualsivoglia tipo di contenitore su tutto il territorio comunale compresi gli arenili";

2) pertanto, fino al **10/01/2021** le disposizioni di cui alla lettera C) dell'ordinanza sindacale n. 3 del 15/01/2020 sono le seguenti:

C) è vietata la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed indipendentemente dal contenitore utilizzato:

- a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo in tutti i parchi, i giardini pubblici e gli arenili presenti sul territorio comunale e in Piazza Lavoratori Ex Fit e Piazza Caduti di Via Fani;

- a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo nei giardini presenti nell'area c.d. "Riva Levante" e sino al sagrato della chiesa di S. Pietro in Riva Trigoso;

- tutti i giorni, a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, è fatto assoluto divieto di detenere e consumare bevande alcoliche in qualsivoglia tipo di contenitore su tutto il territorio comunale compresi gli arenili;



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

- nel caso di contestazione dell'illecito di cui al punto precedente, a seguito di semplice invito degli agenti di Polizia, gli eventuali detentori saranno tenuti all'immediato smaltimento dei contenitori unitamente ai liquidi negli stessi contenuti;

- le prescrizioni di cui ai punti precedenti non operano riguardo a confezioni regalo, imballaggi originali e/o sacchetti portabottiglie idoneamente chiusi e sigillati, destinati al consumo domestico.

- le prescrizioni di cui ai punti precedenti non operano altresì con riguardo a singole e specifiche manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale in aree pubbliche circoscritte e nelle aree demaniali in concessione, per le quali gli organizzatori/concessionari assicurino il controllo sul pubblico presente.

3) Si conferma la piena efficacia dell'ordinanza sindacale n. 3 del 15/01/2020 in materia di accattonaggio, mendicizia, vendita e detenzione bevande alcoliche, vendita e detenzione bevande in vetro, emissioni sonore nel territorio del Comune di Sestri Levante, salvo quanto qui espressamente modificato.

Sanzioni:

Per la violazione della presente ordinanza, in inottemperanza al **divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche**: sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad **€ 50,00**), ferme restando la più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento delle sanzioni di cui sopra entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, è il Sindaco del Comune di Sestri Levante.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi, a pena di decadenza, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente atto ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) sempre dalla notifica del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
- alla Questura di Genova;
- al Commissariato P.S. di Chiavari;
- alla Compagnia ed alla Stazione dei Carabinieri di Sestri Levante;
- alla Stazione della Guardia di Finanza di Sestri Levante;
- alla Polizia Ferroviaria di Sestri Levante;
- agli Uffici Locali Marittimi di Sestri Levante e di Riva Trigoso;
- al Comando di Polizia Municipale di Sestri Levante.

IL SINDACO



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

GHIO VALENTINA / Poste Italiane S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*